



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 00167 DEL 28 FEB. 2015

**REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI DI SOSTITUZIONE  
DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI ART. 40 A.C.N.**

**29/07/2009**

**CHE MODIFICA E SOSTITUISCE IL REGOLAMENTO  
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 66 DEL 24/01/2014**

## Premessa

Il presente regolamento, al fine di uniformare le procedure adottate in ambito aziendale, disciplina le procedure per l'attribuzione degli incarichi di sostituzione degli specialisti ambulatoriali sulla base delle previsioni di cui al vigente A.C.N. 29/07/2009 "Disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i." ed in particolare dell'art. 15 "Incompatibilità" e dell'art. 40 "Sostituzioni" e della normativa vigente in materia di incompatibilità.

### Art. 1 - Normativa di riferimento

- **Legge 23/12/1978, n. 833 – art. 48** “.....*Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:.....4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;.....6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. ....”*
- **Legge 30.01.1991 n. 412 del - art. 4 - comma 7;** “ *Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.....L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del ssn è compatibile col rapporto d'impiego purché espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse con esclusione di strutture private convenzionate con il SSN. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'art 102 del dpr 11 luglio 1980 n 382, per detto personale all'accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto statuito dagli articoli 78,116, 117 dpr 28 novembre 1990 n 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'articolo 48 L 23 dicembre 1978 n 833 è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali”*
- **ACN 29/07/2009 “Disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del dei D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.”**  
**Art. 15 – Incompatibilità:**
  1. *Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n.412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ed il professionista che:*
    - a) *Abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale*
    - b) *Svolga attività di medico di medicina generale convenzionato*
    - c) *Sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria*

- d) *Eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al S.S.N. e che non adottino le clausole normative ed economiche dell'AC.N. Specialistica ambulatoriale*
  - e) *Operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN.*
  - f) *Svolga attività fiscali nell'ambito dell'azienda con la quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionale*
  - g) *Sia titolare di rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. 119/88 e s.m.i. o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 c.5 D.L.vo 502/92*
  - h) *Sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il S.S.N. ai sensi del D.P.R. 120/88 e s.m.i. o accreditate ai sensi dell'art.8 D.L.vo 502/92 e s.m.i.*
  - i) *Operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi art.43 L.833/78 e art.8 ter D.L.vo 229/99*
  - j) *Sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del D.P.R. 292/87 e s.m.i. o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art.8 D.L.vo 502/92 e s.m.i.*
2. *È incompatibile lo svolgimento di attività a tempo indeterminato con incarichi a tempo determinato, all'interno delle strutture del SSN.*
  3. *Per lo specialista ambulatoriale o il professionista incaricato a tempo determinato, le incompatibilità, ad esclusione di quanto previsto al precedente comma 2, non operano qualora lo stesso le rimuova per tutta la durata dell'incarico.*
  4. *La sopravvenuta, contestata ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Accordo comporta la sospensione e/o la revoca del rapporto convenzionale secondo le procedure di cui al successivo art. 27.*

**Art. 40 – Sostituzioni:**

1. *Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'azienda provvede assegnando l'incarico di supplenza:*
  - *ad uno specialista ambulatoriale o professionista designato dall'interessato;*
  - *secondo l'ordine di graduatoria con priorità per gli specialisti o professionisti non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilità.*
2. *Alle sostituzioni di durata superiore l'azienda provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1.*
3. *L'incarico di sostituzione ha durata pari all'assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso.*
4. *Allo specialista ambulatoriale sostituito, non titolare di incarico, spettano:*
  - *il compenso di cui all'art. 42, lettera A, comma 1, il rimborso delle spese di accesso secondo l'art. 46 e l'eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente Accordo.*
5. *Al professionista sostituito, non titolare di incarico, spettano:*
  - *il compenso di cui all'art.43, lettera A, comma 1, il rimborso delle spese di accesso secondo l'art. 46 e l'eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente Accordo.*
6. *Allo specialista ambulatoriale e al professionista sostituito che sia già titolare di incarico, compete il rispettivo trattamento tabellare derivante dalla anzianità maturata nel servizio ambulatoriale.*

**Nota SISAC prot. n. 69 del 28/1/2014** avente ad oggetto "art 40 ACN 29/07/2009 e s.m.i. incarichi di sostituzione di specialistica ambulatoriale interna – incompatibilità" laddove recita "In conclusione, si riafferma l'incompatibilità ai sensi dell'art. 15 dell'ACN 23/03/2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità .....; incompatibilità che non può essere in

*alcun modo superata anche qualora, pur ottemperato alle procedure previste per le sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni di cui all'art. 40, comma 1, non sia stato possibile pervenire all'assegnazione per l'incarico di supplenza. Non rileva infatti, l'eventuale impossibilità a reperire in tempi brevi un sostituto disponibile e compatibile, rectius non in posizione di incompatibilità"*

**Art. 25 L. 23/12/1994 n. 724 e art. 5 comma 9 del D.L. 06/07/2012, n. 95:**

- nota SISAC prot. n. 29 del 14/1/2014 avente ad oggetto "quesito applicabilità art. 25 della L. 23/12/1994 n. 724 e art. 5 comma 9 del D.L. 06/07/2012, n. 95"
- nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. N. 104123 del 16/12/2013 avente ad oggetto "quesito applicabilità art. 25 delle L. 23/12/1994 n. 724 e art. 5 comma 9 del D.L. 06/07/2012, n. 95" laddove recita "*....non sembrano dunque sussistere dubbi circa il fatto che le norme in questione pongono in capo alle pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi di studio o consulenza al personale già dipendente e collocato in quiescenza, ove tali incarichi abbiano ad oggetto la medesima attività, ovvero le medesime funzioni svolte in vigenza del rapporto di lavoro dipendente .....Tale divieto sembra dunque doversi applicare anche al conferimento di incarichi che si concretizzino nello svolgimento di funzioni di medico convenzionato con il SSN, ove il soggetto interessato sia cessato da un rapporto di dipendenza con lo stesso SSN, atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato, da giurisprudenza consolidata, fra le prestazioni d'opera professionale, di natura privatistica...."*
- Nota del Ministero della Salute prot. DGPROF 36846 del 04/07/2014, avente ad oggetto "quesito applicabilità art. 25 della L. 23/12/1994 n. 724 e art. 5 comma 9 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012"
- nota Assessorato della Salute prot./Servizio 2/n. 73209 del 24/09/2014 avente ad oggetto "quesito applicabilità art. 25 della L. 23/12/1994 n. 724 e art. 5 comma 9 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012"

#### **Art. 2 – Assenze programmate**

Lo specialista ambulatoriale/professionista è tenuto a richiedere al Responsabile dell'articolazione aziendale del Distretto/Dipartimento presso la quale presta la propria attività il congedo ordinario o il permesso non retribuito (assenze programmate) con un preavviso non inferiore a 30 giorni, se il permesso è chiesto fuori dai termini di preavviso esso può essere concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente nel rispetto della normativa vigente in materia (punti 2 e 3 art 38 ACN 29/07/2009).

In via cautelativa, in attesa della nomina del sostituto, il Responsabile del poliambulatorio/articolazione aziendale presso la quale lo specialista ambulatoriale/professionista presta la propria attività valutate l'eventuale presenza di più specialisti convenzionati per la medesima branca, la domanda di prestazioni ed i relativi tempi di attesa, può richiedere la sospensione delle prenotazioni nel periodo di interesse.

#### **Art. 3 – Sostituzioni di durata inferiore a 30 giorni con incarico di supplenza a specialista/professionista designato dal titolare**

1. Per sostituzione di durata non superiore a 30 giorni lo specialista/professionista titolare designa un sostituto inserito nella graduatoria anche senza rispettare l'ordine della graduatoria medesima, ovvero, in subordine, non inserito in graduatoria ma in possesso dei

requisiti previsti dall'ACN vigente e che abbia dato la disponibilità ad effettuare sostituzioni, al quale l'Azienda provvede ad assegnare l'incarico di supplenza.

Ferme restando, per le assenze programmate, le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 dell'art 38 dell'ACN 29/07/2009 e di cui al precedente art. 1.

2. Lo specialista ambulatoriale/professionista titolare può esercitare la facoltà di individuare il proprio sostituto esclusivamente per un periodo non superiore a 30 gg.. Ne consegue che , in caso di assenze per malattia, alla presentazione di un nuovo certificato medico che, cumulativamente al primo presentato, comporti il superamento dei 30 gg., tale facoltà non può più essere esercitata. In tal caso l'Azienda, nel rispetto delle graduatorie, provvede ad individuare e nominare il sostituto come regolamentato dal successivo art. 4.
3. All'atto dell'affidamento dell'incarico di sostituzione il Responsabile del poliambulatorio /articolazione aziendale competente acquisirà comunque l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti specifici prescritti e della non sussistenza di cause d'incompatibilità, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 1 al presente regolamento, fermo restando quanto prescritto dalla normativa vigente in ordine alle autocertificazioni sostitutive e relative verifiche che restano in capo al Distretto Sanitario/PTA/Dipartimento Sanitario che le acquisisce.
4. Qualora lo specialista designato dal titolare dichiara di versare in situazioni di incompatibilità l'incarico di supplenza non potrà essere assegnato e si attiveranno le procedure di cui al successivo art. 4.

#### **Art.4 - Sostituzioni di durata inferiore a 30 giorni con incarico di sostituzione a specialista/ professionista individuato dall'Azienda secondo l'ordine di graduatoria**

1. Qualora lo specialista ambulatoriale/professionista titolare non abbia designato un sostituto, l'Azienda provvederà ad assegnare l'incarico di sostituzione, secondo l'ordine di graduatoria con priorità per gli specialisti o professionisti non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità.
2. Il Responsabile del poliambulatorio/articolazione aziendale competente, a mezzo comunicazione telefonica, provvederà a chiamare gli specialisti inseriti nell'apposita graduatoria, per acquisire per le vie brevi la disponibilità e, contestualmente, informazioni circa la posizione di incompatibilità/non incompatibilità, predisponendo apposito verbale delle procedure effettuate.
3. All'atto dell'affidamento dell'incarico di sostituzione il Responsabile del poliambulatorio /articolazione aziendale competente acquisirà comunque l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti specifici prescritti e della non sussistenza di cause d'incompatibilità, utilizzando la modulistica di cui di cui all'allegato 1 al presente regolamento, fermo restando quanto prescritto dalla normativa vigente in ordine alle autocertificazioni sostitutive e relative verifiche che restano in capo Distretto Sanitario/PTA/Dipartimento Sanitario che le acquisisce.
4. Avendo esperito le superiori procedure, ma non avendo trovato disponibilità da parte di specialisti/professionisti non in posizione di incompatibilità, il Distretto/PTA/Dipartimento può conferire l'incarico di sostituzione ad uno specialista o professionista:
  - a) già a tempo indeterminato o determinato attraverso un temporaneo aumento orario nei limiti del massimale orario di 38 ore settimanali,
  - b) inserito nelle graduatorie di Aziende limitrofe ,
  - c) non inserito in graduatoria ma in possesso dei requisiti previsti dall'ACN vigente che abbia dato la disponibilità ad effettuare sostituzioni.

### **Art.5 - Sostituzioni di durata superiore a 30 giorni**

1. Alle sostituzioni di durata superiore ai 30 giorni l'Azienda provvede conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria .
2. il Responsabile del Poliambulatorio, a mezzo telegramma, provvederà a convocare gli specialisti inseriti nell'apposita graduatoria ed ad acquisire, all'atto della convocazione, da parte degli specialisti intervenuti apposito atto notorio.
3. Il responsabile del poliambulatorio proporrà al Direttore di Distretto/PTA/Dipartimento di conferire l'incarico di sostituzione secondo l'ordine di graduatoria allo specialista non titolare di incarico e non in posizione di incompatibilità.
4. Tutte le attività svolte in sede di convocazione devono essere verbalizzate.
5. Avendo esperito le superiori procedure ma non avendo trovato disponibilità da parte di specialisti non in posizione di incompatibilità, il Distretto può conferire l'incarico di sostituzione ad uno specialista o professionista :
  - a) già a tempo indeterminato o determinato, attraverso un temporaneo aumento orario nei limiti del massimale orario di 38 ore settimanali,
  - b) inserito nelle graduatorie di Aziende limitrofe ,
  - c) non inserito in graduatoria ma in possesso dei requisiti previsti dall'ACN vigente che abbia dato la disponibilità ad effettuare sostituzioni.

### **Art. 6 – Durata dell'incarico di supplenza**

L'incarico di sostituzione ha durata pari all'assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso.

### **Art. 7 – Disposizioni finali.**

1. I Direttori di Distretto/Dipartimento dovranno porre in essere tutte le necessarie attività organizzative finalizzate ad assicurare l'applicazione del presente regolamento nel rispetto della normativa vigente.

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**

**N. 00167 DEL 26 FEB. 2015**

E p.c.

Al Dott. \_\_\_\_\_  
 All'U.O.C. Personale Convenzionato  
 All'U.O.C. Programmazione e Organizzazione  
 delle Attività delle Cure Primarie  
 del \_\_\_\_\_

Prot.n. \_\_\_\_\_

**Oggetto: Conferimento incarico di sostituzione ai sensi dell'art. 40 dell' A.C.N. del 29 luglio 2009**

Con la presente si comunica che nel mese di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.40 dell' A.C.N. del 29/07/2009, Le è stato conferito l'incarico di sostituzione di Specialistica Ambulatoriale Interna nella branca di \_\_\_\_\_ presso il Distretto Sanitario n. \_\_\_\_\_

in sostituzione del Dott. \_\_\_\_\_ per:  
 n. \_\_\_\_\_ ore settimanali, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_; n. \_\_\_\_\_ ore settimanali, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_ ore settimanali, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_; n. \_\_\_\_\_ ore settimanali, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Allo Specialista Ambulatoriale sostituto, non titolare d'incarico, spettano il compenso di cui all'art.42, lettera A, comma 1, il rimborso delle spese di accesso secondo l'art. 46 e l'eventuale indennità di rischio secondo le modalità dell'A.C.N. vigente.

Il Responsabile dell'U.O.

Il Direttore del Distretto

**Accettazione incarico di sostituzione**

Il/la sottoscritto/a Dr \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ con riferimento al sopra riportato incarico di sostituzione per l'attività ambulatoriale di \_\_\_\_\_ presso la sede di \_\_\_\_\_ per n. \_\_\_\_\_ ore settimanali dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
 per n. \_\_\_\_\_ ore settimanali dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
 per n. \_\_\_\_\_ ore settimanali dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

consapevole che, ai sensi dell'articolo 40 del vigente ACN, l'incarico di sostituzione ha durata pari all'assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare, dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. Di:  
 -  Non versare in alcuna condizione di incompatibilità all'incarico ricoperto, previste dal vigente A.C.N.;  
 -  Versare in condizione di incompatibilità di cui al vigente A.C.N. in quanto \_\_\_\_\_

di essere in possesso della laurea in \_\_\_\_\_ conseguita in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

2. di essere in possesso della specializzazione in \_\_\_\_\_ conseguita in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

3. di essere iscritto/a all'ordine dei/degli \_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ ad oggi;

4. che l'indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa all'accettazione dell'incarico di cui in oggetto è il seguente \_\_\_\_\_

PERTANTO IL SOTTOSCRITTO  ACCETTA IL PREDETTO INCARICO  NON ACCETTA IL PREDETTO INCARICO  
 (barrare con una "X" la casella interessata)

Luogo e data

Il Dichiarante